

→ **Comunicazione** al mercato su richiesta della Consob

→ **Il 24,5%** del capitale al pool di istituti finanziari

# Il controllo di Telecom Italia è in pegno alle banche

Dopo la richiesta di chiarimenti della Consob, la holding di controllo ha comunicato che il suo pacchetto di azioni Telecom è in pegno agli istituti di credito, ma la partecipazione «resta strategica».

MARCO VENTIMIGLIA

MILANO  
mventimiglia@unita.it

Non c'è nulla di illegittimo, per carità, però apprendere ufficialmente, come avvenuto nella serata di

ieri, che il pacchetto di controllo della principale azienda di telecomunicazioni nazionale è interamente «affidato» agli istituti di credito fa lo stesso una certa impressione.

«A oggi l'intera partecipazione di Telco - la holding partecipata da Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Generali, Telefonica e Benetton - in Telecom Italia è in pegno a un pool di banche che garantisce i finanziamenti per il gruppo»: a comunicarlo, su richiesta della Consob, è stata la stessa holding di controllo, peral-

## RASSICURAZIONI

La holding di controllo del gruppo di telecomunicazioni «intende dotarsi, anche con il sostegno dei propri azionisti, delle risorse finanziarie necessarie», e nel comunicato emesso ieri ribadisce che la sua partecipazione all'interno di Telecom Italia continua ad avere una valenza strategica

tro con chiaro riferimento a precedenti indiscrezioni di stampa.

«A oggi la quota di Telco in Telecom - si legge nella nota della società - è costituita da 3.278.702.623 azioni ordinarie, pari al 24,5% circa del capitale di categoria, e tutte le azioni in portafoglio sono in pegno al servizio dei finanziamenti in essere». Telco aggiunge comunque che i covenants finanziari relativi al potenziale reintegro delle garanzie e il rimborso parziale dei finanziamenti sono «ampiamente rispettati».

Nel comunicato viene ribadito inoltre che, laddove si rendesse necessario, Telco «intende dotarsi, anche con il sostegno dei propri azionisti, delle risorse finanziarie necessarie al ripristino dei covenants nei termini previsti contrattualmente».

Infine, il proposito di rassicurare le istituzioni e la comunità finanziaria: Telco, anche a nome dei suoi azionisti, «ribadisce, ancora una volta, la valenza strategica della partecipazione in Telecom Italia». ♦

LA RUBRICA DEL PATRONATO INCA CGIL. LE TUE DOMANDE, LE NOSTRE RISPOSTE.



idirittiche non sai

Assenze per malattia e congedi per handicap

**Poiché a breve dovrò sottopormi a terapie, vorrei conoscere la normativa che regola la fruizione dei permessi per visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici. Mi hanno detto che la materia è oggetto della contrattazione nazionale.**

Non esiste una norma di legge che tutela i lavoratori affetti da patologie per le quali sono necessari cicli di cura lunghi e/o ricorrenti, terapie ambulatoriali, visite specialistiche, ecc. Nel settore privato, l'Inps individua alcune modalità di cura. Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della "ricaduta della malattia". A tale scopo il medico deve barrare l'apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l'altro, non devono passare più di 30 giorni. Il lavoratore deve indicare i giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione della struttura sanitaria dove viene effettuata. Nel caso di visite specialistiche può verificare cosa prevede il suo Contratto Collettivo Nazionale. Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria. Per saperne di più può rivolgersi all'ufficio Inca più vicino.

**Vorrei sapere se le fasce orarie di reperibilità, che il lavoratore in malattia è tenuto a rispettare, sono in funzione di una eventuale visita di controllo, o il lavoratore è anche tenuto a rispondere alle telefonate del proprio datore di lavoro, nonostante abbia ricevuto la certificazione medica.**

Lo Statuto dei lavoratori (art. 5, legge 300/70) dispone il divieto per i datori di lavoro di effettuare direttamente accertamenti sullo stato di salute del lavoratore assente per malattia e stabilisce che i controlli siano di competenza dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali (Inps, Inpdap o Asl). Le visite di controllo possono essere disposte su iniziativa dell'Istituto previdenziale a seguito del ricevimento della certificazione di malattia da parte del lavoratore, oppure a seguito di richiesta del datore di lavoro. E' importante sapere che il datore di lavoro può richiedere la visita medica di controllo anche in seguito alla sola comunicazione della malattia e quindi ancor prima di ricevere il certificato medico. Resta fermo che l'obbligo di reperibilità, e quindi del rispetto delle fasce orarie (tutti i giorni compresi i festivi), è soltanto in funzione delle visite di controllo eseguite dai medici dell'Istituto previdenziale o della Asl, nel caso di dipendente pubblico.